

## **FAQ DM 18.11.2019**

### **1. I piani finanziari preventivi sono differenti per ciascuna tipologia di accoglienza?**

Per i progetti finanziati con il DM 18.11.2019 (ad esclusione della prosecuzione semestrale di progetti in scadenza al 31.12.2019 per la quale continuano a valere le regole del DM 10.8.2016) è previsto un format di piano finanziario preventivo specifico per ciascuna tipologia di accoglienza (msna, Dm/Ds, ordinari), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a), b) e c) del DM 18.11.2019.

### **2. Come si allega il piano finanziario preventivo (PFP)?**

Il piano finanziario preventivo (PFP) dovrà essere compilato utilizzando esclusivamente il format presente nella piattaforma FN Asilo all'indirizzo <https://fnasilo.dlci.interno.it>.

### **3. Esiste una percentuale di cofinanziamento che deve essere garantita?**

Per gli enti locali che presentano domanda di finanziamento o di prosecuzione, ai sensi degli artt. 6 e 8, delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, non è più prevista una percentuale di cofinanziamento. Pertanto il nuovo piano finanziario preventivo (PFP) sarà costituito unicamente dal contributo richiesto.

### **4. Esiste un quoziente del personale da rispettare?**

Il DM 18.11.2019 non prevede il limite del quoziente del personale. Vengono previsti, altresì, per la voce dedicata al personale dei limiti da rispettare per i progetti relativi alla categoria "ordinari" e DM/DS.

### **5. Nei sei mesi di prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo (art. 8 del DM 18.11.2019), il cofinanziamento previsto nel triennio precedente va mantenuto?**

Nei primi sei mesi di prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo (01.01.2020 al 30.06.2020), il piano finanziario preventivo (PFP) sarà riparametrato sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato nel triennio precedente, in relazione ai posti attivi-finanziati. La riparametrazione sarà effettuata nel rispetto delle percentuali previste da ciascun piano finanziario preventivo (PFP) approvato in sede di ammissione al finanziamento del triennio 2017-2019 (quoziente del personale; spese per l'integrazione, percentuale di cofinanziamento). Tale piano finanziario preventivo (PFP) sarà acquisito con le modalità che verranno successivamente comunicate. Nei sei mesi predetti saranno vigenti le regole del manuale unico di rendicontazione 2018.

## **6. Il DM 18.11.2019 si applica agli enti locali le cui attività di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del medesimo decreto?**

Agli enti locali le cui attività di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del DM 18.11.2019 si applicano, sino alla data di scadenza del progetto, le disposizioni di cui al DM del 10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione del DM 18.11.2019 e le allegate Linee Guida relativamente alla disciplina in materia di prosecuzione e di ampliamento dei posti e relativi modalità di ammissibilità e di valutazione, in materia di nuove strutture, nonché della disciplina in materia di richieste di sospensione, così come disposto dal comma 6, dell'art 8, del predetto decreto.

## **7. I progetti in prosecuzione nel redigere il nuovo piano finanziario preventivo (PFP) potranno determinare un nuovo costo complessivo?**

Gli enti locali, contestualmente alla compilazione della domanda di prosecuzione sulla piattaforma FN asilo, redigono il piano finanziario preventivo (PFP) annuale nel quale, anche in relazione alle novità introdotte dal DM, può essere determinato un nuovo costo complessivo del progetto. Tale piano finanziario sarà valutato dalla Commissione di valutazione ai sensi di quanto disposto al Capo III delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019. Si richiama a tal proposito quanto indicato all'art. 13, comma 3, delle citate Linee Guida in base al quale la Commissione di valutazione può chiedere rimodulazioni del progetto e del relativo piano finanziario. Tale piano finanziario, una volta approvato, sarà ammesso a partire dal 1/07/2020.

## **8. Nel caso in cui un progetto in prosecuzione ha degli immobili di proprietà dell'Ente Locale adibiti all'accoglienza dei beneficiari e posti a cofinanziamento nel precedente triennio di finanziamento, sarà possibile riconoscere all'Ente stesso un canone di locazione relativo alla medesima struttura?**

L'art. 23 del DM 18.11.2019 riconosce i costi di locazione delle strutture, quantificati *“in base ai prezzi medi di mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari)”*.

Per immobili di proprietà dell'ente locale o confiscati e ad stesso assegnati, le predette disposizioni riconoscono anche la possibilità di costi di manutenzione straordinaria nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento.

In caso di mancato utilizzo delle struttura non sono riconosciuti costi di adeguamento e manutenzione sostenuti.

## **9. Il limite del 40% del costo totale di progetto relativo alla macrovoce A “Costi del personale” dei progetti ordinari e il limite del 50% del costo totale di progetto relativo alla macrovoce A “Costi del personale” dei progetti DM/DS è relativo solo all'équipe multidisciplinare?**

E' stato introdotto un nuovo criterio di previsione dei costi della macro voce A ovvero una percentuale da applicare al costo complessivo di progetto. La percentuale è pari al 40% per i progetti Ordinari e 50% per progetti DM/DS sul costo complessivo. Si

specifica che la suddetta percentuale deve essere calcolata solo sui costi relativi all'equipe multidisciplinare di progetto.

La percentuale indicata dovrà essere applicata solo alla sezione denominata *Equipe multidisciplinare* e precisamente considerando i soli costi allocati alle micro voci del piano finanziario preventivo (PFP) così distinte:

- Ordinari: micro voci A1e A2e A3e A4e A5e A6e A7e A8e;
- DM/DS: micro voci A1e A2e A3e A4e A5e A6e A7e A8e A9e.

**10. Per i progetti relativi all'accoglienza in favore di msna, è previsto un limite massimo percentuale relativamente ai costi del personale?**

Nel caso di progetti dedicati all'accoglienza in favore di msna, non è posto alcun limite percentuale in merito ai costi del personale. Gli stessi saranno rispondenti a quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente in materia. Inoltre, si richiama il comma 2, dell'art. 4, delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, secondo il quale per tale tipologia di accoglienza devono essere garantiti i servizi specifici di cui all'art. 35, delle Linee Guida del suddetto decreto.

**11. Nel caso in cui l'Ente Locale abbia necessità di attivare figure specialistiche per la presa in carico di particolari tipologie di beneficiari, è possibile imputare i costi nella voce di spesa "Consulenze"?**

Si possono ascrivere i costi relativi a figure professionali specifiche nella sezione denominata *Consulenze* della macro voce A. Tali figure professionali possono essere attivate in risposta all'accoglienza di determinate tipologie di beneficiari o casi specifici e non fanno parte dell'equipe multidisciplinare.

**12. Quali sono i limiti di spesa delle "Consulenze"?**

I costi afferenti a tali professionisti dovranno rispondere ai tariffari professionali e saranno legati all'effettiva erogazione dei servizi resi ai beneficiari comprovati da relazioni da allegare al rendiconto.

**13. Qual è la modalità con la quale devo rimodulare il piano finanziario preventivo?**

L'ente locale titolare di finanziamento ha la possibilità di presentare la rimodulazione del piano finanziario preventivo (PFP) un mese prima del termine di ciascun esercizio finanziario (entro il 30 novembre), al fine di garantire una stesura del piano che sia più rispondente ai servizi erogati nonché conforme al rendiconto finale. In base all'art. 12, comma 3, delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, la rimodulazione è consentita nei limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto.

#### **14. Quando l'ente locale titolare di finanziamento potrà presentare richiesta di ampliamento posti?**

L'ente locale titolare di finanziamento potrà presentare richiesta di ampliamento posti solo in seguito alla comunicazione della Direzione Centrale pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno in casi di eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA. La domanda di ampliamento dovrà seguire le indicazioni fornite all'art. 9 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019 e il nuovo piano finanziario preventivo (PFP) verrà redatto sulla piattaforma FN Asilo, salvo diverse indicazioni contenute nella comunicazione prevista dal medesimo articolo. Lo stesso dovrà essere costruito secondo le indicazioni fornite dall' articolo 12, comma 4, tenendo conto dei limiti massimi previsti per alcune voci di spesa (voce del personale (A); Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (D); Costi indiretti (F)).

#### **15. Potrà verificarsi una riduzione dei posti di accoglienza ?**

L'Ente Locale titolare di finanziamento potrà presentare richiesta di riduzione posti alla direzione Centrale in qualsiasi momento, seguendo le indicazioni fornite dall'art. 26 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019. Si precisa tuttavia che in caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA, la Direzione Centrale, ai sensi dell'art. 25, delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, può disporre la riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso, fatte salve particolari necessità in relazione a determinate tipologie di beneficiari di cui all'art. 7, comma 3, delle Linee Guida allegate al decreto ministeriale suddetto. In entrambi i casi per la rideterminazione del piano finanziario preventivo si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, delle linee guida allegate al decreto, tenendo conto dei limiti massimi previsti per alcune voci di spesa (voce del personale (A); Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (D); Costi indiretti (F)).

#### **16. Senza cofinanziamento, le regole di rendicontazione del personale dell'Ente locale subiranno delle modifiche?**

Le regole di rendicontazione del personale, sia esso dell'ente locale che dell'ente attuatore saranno in continuità con quanto previsto nel manuale unico per la rendicontazione 2018, fatte salve le modifiche conseguenti alla nuova disciplina per le quali è in corso di redazione un nuovo manuale di rendicontazione.

#### **17. Quando potranno essere applicate le procedure di erogazione dei finanziamenti, così come indicate nell'art. 28?**

Le indicazioni di cui al comma 2, del suddetto articolo, non potranno essere applicate fino all'attivazione nella piattaforma FN Asilo delle funzioni connesse all'erogazione dei finanziamenti, così come indicato nelle disposizioni transitorie e finali, previste nell'art. 48, delle Linee Guide allegate al DM 18.11.2019.

### **18. I costi inammissibili sono solo quelli indicati nell'art. 29?**

In relazione ai costi inammissibili si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 29 delle linee guida allegate al DM e alle specifiche di dettaglio previste nel manuale di rendicontazione 2018 e successive modifiche.

### **19. L'Ente Locale può disporre delle economie derivanti dall'espletamento delle procedure di gara?**

Gli importi derivanti dalle economie di gara e/o dal ribasso di asta non potranno essere utilizzati per le erogazioni di altri servizi nel medesimo anno finanziario. Tali economie maturate saranno portate in compensazione come indicato nel comma 2 dell'art. 32.

### **20. Le disposizioni contenute nell'art. 48, comma 4, sostituiscono quanto indicato nel comma 1, dell'art. 30?**

Le disposizioni contenute nell'art. 48, delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 sostituiscono quanto indicato al comma 1 dell'art. 30 – fino all'attivazione delle connesse funzioni sulla piattaforma FN Asilo -; pertanto, sino all'attivazione del nuovo sistema gli enti locali sono tenuti a presentare la rendicontazione annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla erogazione.